

**DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE
499/2014/R/EEL**

**ORIENTAMENTI IN MATERIA DI REVISIONE DELLA
PEREQUAZIONE SPECIFICA AZIENDALE PER LE IMPRESE DI
DISTRIBUZIONE ELETTRICA CON MENO DI 5.000 PUNTI DI
PRELIEVO**

Documento per la consultazione per la formazione di provvedimenti nell'ambito del procedimento di cui alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico 196/2014/R/eel

16 ottobre 2014

Premessa

L'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, (di seguito: Autorità), con la deliberazione 30 aprile 2014, 196/2014/R/EEL ha avviato un procedimento finalizzato all'eventuale revisione della deliberazione 24 novembre 2011 ARG/elt 168/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 168/11) in materia di perequazione specifica aziendale per le imprese di distribuzione elettrica con meno di 5.000 (cinquemila) punti di prelievo; il presente documento illustra gli orientamenti dell'Autorità in materia di revisione della disciplina dettata dalla citata deliberazione ARG/elt 168/11.

Il presente documento per la consultazione viene diffuso per consentire agli operatori di valutare l'adeguatezza delle misure proposte e di rappresentare le eventuali criticità che dovessero rilevare nell'adozione delle misure.

I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità osservazioni e suggerimenti entro e non oltre il 24 novembre 2014. Al fine di agevolare la pubblicazione dei contenuti dei documenti pervenuti in risposta alla presente consultazione, si chiede di inviare tali documenti in formato elettronico attraverso il servizio interattivo messo a disposizione sul sito internet dell'Autorità. In alternativa, osservazioni e proposte dovranno pervenire all'indirizzo e-mail sotto riportato.

Qualora i partecipanti alla consultazione intendano salvaguardare la riservatezza di dati e informazioni, dovranno motivare tale richiesta contestualmente a quanto inviato in esito al presente documento. In tal caso, sarà necessario inviare un ulteriore documento, destinato alla pubblicazione e privo delle parti riservate.

***Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico
Direzione Infrastrutture Unbundling e Certificazione***

piazza Cavour 5 – 20121 Milano
e-mail: unitaUNB@autorita.energia.it
sito internet: www.autorita.energia.it

INDICE

| | |
|--|----|
| PARTE I | 4 |
| Aspetti introduttivi..... | 4 |
| 1. Inquadramento generale | 4 |
| 2. La perequazione specifica aziendale per le imprese di distribuzione con meno di 5.000 punti di prelievo..... | 6 |
| PARTE II..... | 9 |
| Proposte di revisione del regime di perequazione specifica aziendale per le imprese con meno di 5.000 punti di prelievo..... | 9 |
| 3. Le proposte di revisione alla deliberazione ARG/elt 168/11 | 9 |
| 4. Gli orientamenti dell’ Autorità in materia di revisione della deliberazione ARG/elt 168/11..... | 11 |

PARTE I

Aspetti introduttivi

1. Inquadramento generale

- 1.1 Il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo n. 93/11), all'articolo 38, comma 3, ha disposto che, ai fini della rimozione degli ostacoli all'aggregazione delle piccole imprese di distribuzione di energia elettrica e per favorirne l'efficienza, l'Autorità, nell'ambito della regolazione generale, individui per le imprese di distribuzione di energia elettrica con meno di 5.000 punti di prelievo, appositi meccanismi di perequazione specifica aziendale; la disposizione prevede altresì che, alle medesime imprese, il regime di perequazione si applichi con metodi di calcolo forfetario dal 2008 alla data di entrata in vigore del medesimo decreto.
- 1.2 Con la deliberazione ARG/elt 168/11, l'Autorità ha dato attuazione alla disposizione contenuta all'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo n. 93/11, definendo modalità di applicazione del regime di perequazione specifica aziendale per le imprese di distribuzione con meno di 5.000 punti di prelievo; con la deliberazione ARG/elt 168/11, in particolare, l'Autorità ha previsto, conformemente al dettato normativo contenuto nell'articolo 38, comma 3, meccanismi di applicazione del regime di perequazione specifica aziendale di tipo parametrico per gli anni dal 2008 al 2011 e di tipo semplificato per gli anni successivi.
- 1.3 Con la deliberazione 28 giugno 2012, 267/2012/R/eel, l'Autorità ha prorogato al 31 agosto 2012, i termini già fissati dal comma 4.1, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 168/11 per la presentazione delle istanze al regime di perequazione specifica aziendale per le imprese con meno di 5.000 punti di prelievo; alla data di scadenza dei termini di cui alla deliberazione 267/2012/R/eel, 45 (quarantacinque) esercenti, alcuni dei quali enti locali (Comuni) che gestiscono direttamente il servizio di distribuzione elettrica, hanno presentato istanza di ammissione al suddetto regime.
- 1.4 A seguito dell'attività istruttoria, condotta ai sensi dell'Articolo 5 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 168/11, gli Uffici dell'Autorità hanno comunicato agli esercenti di cui al precedente alinea, le risultanze istruttorie circa l'ammissibilità della loro istanza e la quantificazione dell'ammontare di perequazione specifica aziendale, calcolato con modalità parametrica, per il periodo 2008-2011.
- 1.5 Con riferimento alle risultanze istruttorie comunicate dagli Uffici dell'Autorità, diversi esercenti hanno presentato richiesta di audizione innanzi al Collegio

dell'Autorità ed hanno richiesto un incontro tecnico con gli Uffici dell'Autorità, propedeutico all'audizione finale innanzi al Collegio, al fine di fornire ulteriori elementi per la valutazione delle loro istanze al regime di perequazione specifica aziendale di cui alla deliberazione ARG/elt 168/11.

- 1.6 A seguito di incontri tecnici tra gli esercenti e gli Uffici dell'Autorità, l'associazione di categoria Federutility, con comunicazione del 2 aprile 2014, ha formulato un'istanza di revisione della deliberazione ARG/elt 168/11, in attesa della quale è stata concordata la sospensione delle audizioni innanzi al Collegio; inoltre, l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), con comunicazione del 8 aprile 2014, ha formulato proprie osservazioni circa l'applicazione delle disposizioni previste dalla deliberazione ARG/elt 168/11.
- 1.7 Con la deliberazione 196/2014/R/eel, l'Autorità, in considerazione delle istanze pervenute, ha avviato un procedimento per l'eventuale revisione delle disposizioni della deliberazione ARG/elt 168/11, in materia di perequazione specifica aziendale per le imprese di distribuzione elettrica con meno di 5.000 punti di prelievo.
- 1.8 Infine, con la deliberazione 19 giugno 2014, 294/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 294/2014/R/eel), l'Autorità ha stabilito il riconoscimento di acconti sugli importi di perequazione specifica aziendale parametrica comunicati agli esercenti ammessi al regime di cui alla deliberazione ARG/elt 168/11, nella misura prudenziale del 50% degli importi spettanti per tutti gli anni dal 2008 al 2011; la deliberazione ha previsto, altresì, la ripetizione degli acconti erogati, senza addebito di interessi, nel caso in cui, in esito alle istruttorie condotte ai sensi della deliberazione ARG/elt 168/11, gli esercenti beneficiari degli acconti non risultino avere diritto alla perequazione specifica aziendale determinata sia con modalità parametrica sia con modalità semplificata e la ripetizione, con addebito di interessi calcolati applicando il tasso di interesse legale, nei confronti degli enti locali che non abbiano comunicato di aver adottato un sistema di contabilità avente le caratteristiche previste dall'articolo 11, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 168/11, entro il 31 gennaio 2015.
- 1.9 Il presente documento, alla luce delle istanze pervenute, illustra gli orientamenti dell'Autorità in materia di revisione del regime di perequazione specifico aziendale per le imprese con meno di 5.000 punti di prelievo, previsto dalla deliberazione ARG/elt 168/11; la consultazione mira ad effettuare una prima valutazione delle proposte di modifica al citato regime contenute nelle istanze di revisione pervenute dall'associazione di categoria Federutility e da ANCI, preservando comunque l'impianto generale della deliberazione ARG/elt 168/11. A valle della presente consultazione, l'Autorità adotterà il provvedimento finale di modifica della deliberazione ARG/elt 168/11, presumibilmente entro il primo trimestre del 2015.

2. La perequazione specifica aziendale per le imprese di distribuzione con meno di 5.000 punti di prelievo

- 2.1 In attuazione della disposizione contenuta nel citato articolo 38, comma 3, del decreto legislativo n. 93/11, l’Autorità, con la deliberazione ARG/elt 168/11, ha previsto l’applicazione del regime di perequazione specifica aziendale per le imprese con meno di 5.000 punti di prelievo, con modalità parametriche per gli anni dal 2008 fino al 2011, anno di entrata in vigore del decreto legislativo, e con modalità semplificate per gli anni successivi.
- 2.2 La deliberazione ARG/elt 168/11 è stata preceduta da una fase di consultazione¹ in occasione della quale gli operatori hanno manifestato posizioni di sostanziale accettazione dei meccanismi proposti dall’Autorità finalizzati all’applicazione del regime di perequazione specifica aziendale per le imprese con meno di 5.000 punti di prelievo.
- 2.3 I meccanismi stabiliti dalla deliberazione ARG/elt 168/11 sono stati mutuati dal regime di perequazione specifica aziendale di cui alla deliberazione 22 giugno 2004, n. 96/04, regime previsto per la generalità delle imprese che si basa sul presupposto dell’esistenza di uno scostamento positivo tra i costi di distribuzione e i relativi ricavi tariffari, opportunamente verificato sulla base dei dati contabili delle imprese; lo scostamento viene riconosciuto a fronte dell’esistenza di variabili esogene fuori dal controllo delle imprese, legate alla specificità del territorio in cui le stesse operano e alle caratteristiche della clientela servita.
- 2.4 Il metodo parametrico adottato dall’Autorità nella deliberazione ARG/elt 168/11, per gli anni dal 2008 al 2011, prescinde dalla verifica dei dati contabili dell’imprese soggette al regime; la verifica di tali dati da cui può emergere uno scostamento, è rimandata al metodo semplificato in vigore dal 2012 o addirittura dal 2015 nel caso dei Comuni, per dare tempo a questi di adottare un sistema di contabilità adeguato alle disciplina di separazione contabile dettata dall’Autorità, ai sensi della vigente normativa nazionale e comunitaria, e quindi all’applicazione del regime di perequazione specifica aziendale.
- 2.5 Il regime parametrico, valido per gli anni 2008 al 2011, riconosce uno scostamento basato sulla quantificazione degli effetti economici di una serie di variabili esogene che tipicamente caratterizzano il servizio di distribuzione delle imprese di minori dimensioni. Lo scostamento parametrico di perequazione specifica viene, in particolare, calcolato come differenza tra i ricavi tariffari effettivamente conseguiti dalle imprese con riferimento all’anno 2008 e i corrispondenti ricavi tariffari calcolati come se quelle variabili esogene non esistessero.

¹ Documento per la consultazione del 5 maggio 2011 (DCO 16/11).

2.6 Nello specifico, il regime parametrico prevede la valorizzazione degli effetti, sul vincolo di distribuzione dell'impresa, delle seguenti variabili esogene:

- diversa composizione dell'utenza servita e diversi profili di consumo della medesima rispetto alla media nazionale;
- diversa densità dell'utenza nel territorio servito rispetto alla media nazionale;
- minori ricavi dovuti alla presenza nel territorio servito, in particolare in area urbana, di utenze in bassa tensione, con potenza disponibile superiore a 75 kW;
- diversa incidenza percentuale delle reti interrato in media e bassa tensione rispetto alla media nazionale;
- diversa percentuale di territorio servito in area montana rispetto alla media nazionale;
- obblighi di bilinguismo per il personale dipendente, per le imprese operanti nella Provincia autonoma di Bolzano, e conseguente effetto sul costo del lavoro dell'impresa.

Le sopra citate variabili esogene sono le variabili riscontrate e quantificate ai fini della perequazione specifica aziendale riconosciuta ai sensi della deliberazione n. 96/04.

2.7 L'ammontare di perequazione specifica aziendale spettante all'impresa, secondo il regime parametrico, viene calcolato sommando algebricamente gli effetti sia positivi che negativi delle suddette variabili esogene, quantificati tramite confronto tra il ricavo tariffario effettivamente conseguito dall'impresa nel 2008 e quello che l'impresa avrebbe conseguito se le suddette variabili avessero un valore pari alla media nazionale; l'ammontare di perequazione specifica aziendale parametrica non può comunque eccedere un valore massimo² stabilito in linea con quanto riconosciuto dall'Autorità alle imprese di minore dimensione nell'ambito delle istruttorie condotte ai sensi della deliberazione n. 96/04.

2.8 Le imprese ammesse al regime parametrico sono altresì ammesse al regime semplificato di perequazione specifica aziendale, il cui trattamento è tuttavia differenziato tra gli esercenti che svolgono il servizio tramite imprese di natura commerciale e gli enti pubblici (Comuni) che svolgono il servizio in economia. Per le prime, il regime semplificato si applica a partire dal 2012 quantificando lo scostamento tra i costi di distribuzione effettivi, risultanti dai conti annuali separati, e i ricavi tariffari registrati nel 2010.

² Valore fissato pari al 30% dei ricavi tariffari dell'anno di riferimento.

- 2.9 Per gli enti locali (Comuni), preso atto della mancanza della tenuta di una contabilità di tipo economico patrimoniale, la deliberazione ARG/elt 168/11 ha previsto la possibilità di rimandare l'applicazione del regime semplificato di perequazione specifica aziendale ad un anno successivo a quello previsto per la generalità delle imprese (2012), comunque non successivo al 2015. Tale possibilità è concessa a fronte di un impegno formale da parte del Comune ad implementare un sistema di contabilità che risponda ai requisiti minimi previsti dalla deliberazione ARG/elt 168/11. La quantificazione della perequazione specifica aziendale secondo il regime semplificato è demandata ad apposita istruttoria condotta dalla Cassa congruaglio per il settore elettrico.
- 2.10 Ai fini dell'applicazione del regime semplificato di perequazione specifica aziendale, rileva la possibilità prevista dalla deliberazione ARG/elt 168/11³ di ricostruzione del capitale investito con modalità alternative rispetto a quella basata sull'uso del costo storico originario di acquisizione o costruzione dei cespiti. In pratica, in assenza di dati contabili rilevanti in tal senso, alle imprese è data la possibilità di ricostruire il capitale investito con strumenti alternativi, tra i quali l'eventuale perizia giurata di stima del patrimonio.⁴
- 2.11 A valle dell'istruttoria condotta ai fini del regime semplificato di perequazione specifica aziendale, la deliberazione ARG/elt 168/11 prevede che l'ammontare definitivo di perequazione spettante possa essere riconosciuto alle imprese, senza ulteriori giustificazioni in termini di variabili esogene, qualora lo stesso sia uguale o minore di quello quantificato applicando il regime parametrico. E' data, tuttavia, la possibilità alle imprese di vedersi riconosciuto un ammontare di perequazione maggiore di quello parametrico, a fronte della dimostrazione dell'esistenza di variabili esogene ulteriori rispetto a quelle previste dal regime parametrico.
- 2.12 Si segnala, infine, che l'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo n. 93/11 ha stabilito l'abrogazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 1 luglio 2009 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102; tale disposizione aveva disposto che alle aziende elettriche distributrici con meno di 5.000 punti di prelievo si applicasse il regime di riconoscimento dei costi e delle integrazioni tariffarie di cui al comma 3 dell'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10.
- 2.13 Nelle more di attuazione della disposizione di cui all'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 1 luglio 2009 n. 78, la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2010 ARG/elt 72/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 72/10) aveva stabilito la riapertura dei termini per la presentazione dell'istanza di ammissione al regime di perequazione specifica aziendale, per le imprese ammesse al regime delle integrazioni tariffarie di cui all'articolo 7 della legge n. 10/91, e,

³ Comma 6.6 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 168/11.

⁴ Cfr. Allegato B alla deliberazione ARG/elt 168/11.

conseguentemente, anche per le imprese di distribuzione di energia elettrica con meno di 5.000 punti di prelievo.

- 2.14 Alla luce dell'intervenuta abrogazione della disposizione di cui all'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 1 luglio 2009 n. 78 da parte del decreto legislativo n. 93/11, l'Autorità, ha comunque previsto, al comma 4.8 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 168/11, che le imprese di distribuzione di energia elettrica con meno di 5.000 punti di prelievo, che avevano presentato istanza al regime di perequazione specifica aziendale, ai sensi della deliberazione ARG/elt 72/10, potessero integrare la suddetta istanza con le informazioni complementari, necessarie al nuovo meccanismo di perequazione specifica aziendale.

PARTE II

Revisione del regime di perequazione specifica aziendale per le imprese con meno di 5.000 punti di prelievo

3. Le proposte di revisione alla deliberazione ARG/elt 168/11

- 3.1 Le proposte di revisione della deliberazione ARG/elt 168/11 contenute nelle istanze presentate all'Autorità da Federutility e da ANCI riguardano, in particolare, la necessità di:
- a. includere nella lunghezza di rete BT considerata ai fini dell'applicazione del regime di perequazione specifica aziendale con modalità parametrica, non solo le dorsali ma anche le diramazioni di utenza;
 - b. ai fini del calcolo dello scostamento nell'ambito del regime parametrico, tenere conto delle sole variabili esogene che hanno un effetto positivo sul medesimo scostamento;
 - c. valutare l'ammissibilità al regime di perequazione specifica aziendale con modalità semplificata anche per le imprese eventualmente escluse sulla base dell'applicazione del regime parametrico, che dimostrino, sulla base di evidenze contabili, l'esistenza di uno scostamento tra i costi di distribuzione effettivi ed i ricavi tariffari;
 - d. tener conto, ai fini della perequazione specifica aziendale, dell'eventuale acquisizione da parte dell' esercente, del ramo di distribuzione da Enel, effettuata successivamente al 2008, anno base di applicazione del regime parametrico;

- e. ammettere alla perequazione specifica aziendale imprese di distribuzione, con meno di 5.000 punti di prelievo, costituitesi successivamente all'anno 2008 e comunque prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 93/11;
 - f. ammettere alla perequazione specifica aziendale, imprese, con meno di 5.000 punti di prelievo, che pur esistenti al 2008, abbiano successivamente ceduto a terzi il ramo di distribuzione elettrica;
 - g. valutare, ai fini della perequazione specifica aziendale con modalità semplificata, le immobilizzazioni materiali secondo criteri parametrici alla luce della complessità di ricostruirne il costo storico originario di acquisizione.
- 3.2 In merito alla proposta di cui alla lettera a) è stato evidenziato che la considerazione della sola lunghezza delle dorsali e non dell'intera rete BT (comprensiva delle diramazioni di utenza), ai fini del calcolo della variabile esogena relativa alla densità di utenza nel regime parametrico di perequazione specifica aziendale, comporta una discriminazione rispetto alle istruttorie condotte ai sensi della deliberazione n. 96/04 laddove l'Autorità ha, appunto, tenuto conto dell'intera lunghezza di rete ai fini della quantificazione della suddetta variabile. Inoltre, è stato osservato che, misurando la densità di utenza con riferimento alla sola lunghezza delle dorsali, si determina l'esclusione dal regime di perequazione di molte imprese, che invece, presentano una densità di utenza bassa con riferimento all'intero territorio servito.
- 3.3 In merito alla proposta di cui alle lettere b) e c), è stata sollevata la diversità di impostazione contenuta nella deliberazione ARG/elt 168/11 rispetto al regime di perequazione specifica aziendale previsto dalla deliberazione n. 96/04; quest'ultimo, infatti, presuppone la valutazione dell'esistenza di uno scostamento tra costi di distribuzione e ricavi tariffari rilevato sui dati contabili dell'impresa e prevede la giustificazione del medesimo scostamento sulla base dell'esistenza variabili esogene valutate considerandone il solo effetto positivo in termini di scostamento.
- 3.4 La proposta di cui al punto d) deriva dalla considerazione che l'eventuale acquisizione del ramo di distribuzione da Enel, effettuata dall'esercente ammesso al regime dopo il 2008, anno base per il calcolo della perequazione specifica aziendale con modalità parametrica, può determinare un effetto peggiorativo di alcune variabili esogene prese a base del suddetto calcolo.
- 3.5 La proposta di cui alla lettera e) è giustificata dal caso di alcune imprese che hanno presentato istanza al regime in quanto esistenti al momento dell'entrata in vigore del D.lgs. n. 93/11 ma che non erano ancora operative nell'anno 2008, anno base per il calcolo della perequazione specifica aziendale con modalità parametrica. L'assenza di dati utili al calcolo delle variabili esogene per questo

anno ne ha comportato l'ingiustificata esclusione dal regime di perequazione specifica aziendale.

- 3.6 Alcune imprese, inoltre, ammesse al regime di cui alla deliberazione ARG/elt 168/11, hanno comunicato l'avvenuta cessione del ramo di distribuzione a soggetti terzi successivamente al 2008 (cfr. proposta di cui alla lettera f); queste imprese hanno richiesto, in sede di istanza, il riconoscimento in via definitiva degli importi di perequazione calcolati con modalità parametrica, pur in assenza della prosecuzione dell'istruttoria ai fini del regime semplificato di perequazione specifica.
- 3.7 In merito alla lettera g), è stato osservato come alcune imprese, in particolare gli enti locali, hanno difficoltà a ricostruire il capitale investito sulla base del criterio del costo storico originario di acquisizione per mancanza di dati contabili di supporto; da qui la proposta di integrare le disposizioni della deliberazione ARG/elt 168/11 prevedendo criteri alternativi di tipo parametrico per la valorizzazione del capitale investito.
- 3.8 Nelle istanze di revisione della deliberazione ARG/elt 168/11 è stato, infine, richiesto di valutare la possibilità di erogazione, a titolo di acconto, degli importi di perequazione specifica aziendale già oggetto di comunicazione di risultanze istruttorie da parte degli Uffici dell'Autorità, agli esercenti ammessi al regime. Tale istanza è stata, peraltro, recepita dall'Autorità con la deliberazione 294/2014/R/eel che ha stabilito il riconoscimento di acconti sugli importi di perequazione specifica aziendale parametrica comunicati agli esercenti ammessi al regime di cui alla deliberazione ARG/elt 168/11, nella misura prudenziale del 50% degli importi spettanti per tutti gli anni dal 2008 al 2011.

4. Gli orientamenti dell'Autorità in materia di revisione della deliberazione ARG/elt 168/11

- 4.1 La deliberazione ARG/elt 168/11 è stata oggetto di apposita consultazione in relazione alla quale vi è stata una generale condivisione degli orientamenti espressi dall'Autorità da parte degli operatori. Ciononostante, in considerazione delle osservazioni e proposte descritte nel precedente capitolo, l'Autorità ritiene opportuno valutare la necessità di alcuni adeguamenti alla regolazione, fermo restando l'impianto complessivo definito con la citata deliberazione ARG/elt 168/11, che si ritiene nel complesso coerente e consistente.
- 4.2 In relazione alla proposta di calcolare, nell'ambito del regime parametrico di perequazione, l'effetto della variabile esogena densità d'utenza sulla base dell'intera lunghezza della rete di distribuzione BT e non solo della lunghezza

delle dorsali, l'Autorità è orientata ad una modifica in tal senso delle disposizioni dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 168/11; la modifica, infatti, renderebbe più coerente il calcolo dell'effetto della suddetta variabile esogena con quanto effettuato nelle istruttorie di perequazione specifica aziendale di cui alla deliberazione n. 96/04.

- 4.3 L'Autorità è orientata, in definitiva, a prevedere che, ai fini dell'applicazione della formula prevista al comma 5 dell'Allegato C della deliberazione ARG/elt 168/11, si prenda a riferimento la lunghezza totale delle linee di distribuzione MT e BT (comprehensive delle diramazioni di utenza); in tal modo, la densità di utenza per km di rete risulterebbe più bassa di quella misurata rispetto alla lunghezza delle sole dorsali con un prevedibile effetto migliorativo dello scostamento di perequazione specifica parametrica eventualmente da riconoscere.
- 4.4 Tuttavia, l'Autorità ritiene opportuno effettuare delle valutazioni di coerenza e di congruità sui dati che verranno trasmessi dalle imprese in merito alle lunghezze della rete di distribuzione, al fine di evitare comportamenti opportunistici; in tal senso, i dati forniti dalle imprese che evidenzino lunghezze di rete non in linea con dati in possesso dell'Autorità per la stessa impresa o per imprese che operano su territori simili, saranno oggetto di richieste di approfondimento, riscontri documentali o verifiche *ad hoc*.
- 4.5 In merito, invece, alle proposte di cui alle lettere b) e c) del precedente paragrafo, vale a dire:
- tenere conto delle sole variabili esogene che hanno un effetto positivo sullo scostamento nell'ambito del regime parametrico;
 - valutare l'ammissibilità al regime di perequazione specifica aziendale con modalità semplificata anche per le imprese eventualmente escluse sulla base dell'applicazione del regime parametrico, che dimostrino, sulla base di evidenze contabili, l'esistenza di uno scostamento tra i costi di distribuzione effettivi ed i ricavi tariffari;

l'Autorità è orientata a non accogliere la stesse in virtù del fatto che queste comportano un cambiamento radicale dell'impostazione della deliberazione ARG/elt 168/11, impostazione peraltro, come detto, oggetto di apposita consultazione tramite il DCO 16/11 in relazione alla quale vi era stata una sostanziale condivisione da parte degli operatori.

- 4.6 In tal senso, l'Autorità ritiene che l'attuale impostazione prevista dalla deliberazione ARG/elt 168/11, di ammissione al regime semplificato di perequazione specifica aziendale, solo a valle della preventiva valutazione dell'esistenza di uno scostamento nell'ambito del regime parametrico, sia più coerente con la lettera dell'articolo all'articolo 38, comma 3, del D.lgs. n. 93/11

che ha previsto, appunto, che il regime di perequazione si applichi con metodi di calcolo forfetario dal 2008 fino alla data di entrata in vigore del decreto (2011).

- 4.7 Inoltre, l'applicazione preventiva del regime parametrico permette di valutare il peso delle variabili esogene sui ricavi tariffari dell'impresa senza dover ricorrere ad una ricostruzione dello stesso basata sui dati contabili; questo ha il vantaggio della semplicità di applicazione anche alla luce delle criticità, già messe in evidenza nel DCO 16/11, nella tenuta della contabilità da parte delle imprese ed in particolare degli enti locali. Ammettere, come proposto, al regime di perequazione specifica aziendale di cui alla deliberazione ARG/elt 168/11, imprese per le quali non è riscontrabile uno scostamento calcolato in maniera parametrica ma che successivamente dimostrino, sulla base dei dati contabili, l'esistenza di uno scostamento tra costi e ricavi sulla base delle risultanze contabili, comporterebbe difficili valutazioni circa la possibile esistenza di inefficienze nella gestione aziendale, inefficienze la cui copertura non sarebbe peraltro ritenuta ammissibile⁵.
- 4.8 Si osserva, ancora, che il motivo per cui il calcolo dello scostamento previsto dal regime parametrico di cui alla deliberazione ARG/elt 168/11 prenda a riferimento l'effetto delle variabili esogene sui ricavi tariffari dell'impresa sia in termini positivi che negativi è giustificato dal fatto che, in alcune situazioni, si può ben verificare che le imprese di minori dimensioni, rispetto alle variabili esogene oggetto di calcolo, possano avere una situazione più favorevole rispetto alla media nazionale. Ad esempio, alcuni gestori di distribuzione, seppur di minori dimensioni, possono avere una densità di utenza più elevata della media nazionale e quindi conseguire maggiori ricavi tariffari. Una impostazione che, d'altro canto, prevedesse il calcolo, ai fini del regime parametrico di perequazione specifica aziendale, delle sole variabili esogene con effetti positivi sullo scostamento per le imprese di minori dimensioni andrebbe a creare un indebito vantaggio per queste gestioni rispetto a quelle degli altri operatori nazionali, con un aggravio ingiustificato per l'intero sistema tariffario e una violazione del principio di promozione dell'efficienza previsto dall'articolo 1 della legge n. 481/95 istitutiva dell'Autorità.
- 4.9 Per quanto riguarda le proposte di tener conto, ai fini della perequazione specifica aziendale, dell'eventuale acquisizione da parte dell'esercente, del ramo di distribuzione da Enel, effettuata successivamente al 2008, nonché di ammettere alla perequazione specifica aziendale imprese di distribuzione, con meno di 5.000 punti di prelievo, costitutesi successivamente all'anno 2008 ma comunque prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 93/11, l'Autorità è orientata ad accettare le stesse adeguando di conseguenza l'impianto normativo della deliberazione ARG/elt 168/11.

⁵ Come peraltro previsto dalla deliberazione n. 96/04.

- 4.10 Infatti, da un lato, l'acquisizione di un nuovo ramo di distribuzione da parte di un'impresa, avvenuto dopo il 2008, anno base per il calcolo dello scostamento nel regime parametrico, comporta inevitabilmente la modifica del perimetro delle attività svolte e quindi delle variabili di scala che devono essere prese a base per il suddetto calcolo. L'Autorità, in tal senso, è orientata a prevedere che, in questi casi, il calcolo parametrico dell'effetto delle variabili esogene sia effettuato sulla base dei dati relativi ad un anno, anche successivo al 2008 (ma antecedente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 93/11), di gestione congiunta da parte dell'impresa del ramo storico di distribuzione e di quello acquisito da terzi, con il riconoscimento della perequazione specifica aziendale spettante anche nel caso in cui l'impresa, a seguito della citata acquisizione, abbia più di 5.000 punti di prelievo.
- 4.11 Analogamente, l'Autorità è orientata ad ammettere la possibilità per le imprese che si siano costituite successivamente all'anno 2008 ma comunque prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 93/11, di accedere al regime di perequazione specifica aziendale di cui alla deliberazione ARG/elt 168/11, prevedendo che il calcolo dello scostamento parametrico venga effettuato sulla base dei dati del primo anno, anche successivo al 2008, di piena operatività dell'impresa.
- 4.12 L'Autorità è, altresì, orientata a riconoscere a titolo definitivo gli importi di perequazione calcolati con modalità parametrica alle imprese ammesse al regime di cui alla deliberazione ARG/elt 168/11, che abbiano ceduto, dopo il 2008, il ramo di distribuzione a soggetti terzi, in particolare ad operatori di maggiori dimensioni, pur in assenza della prosecuzione dell'istruttoria ai fini del regime semplificato di perequazione specifica. Tale impostazione è giustificata nell'ottica di promozione dell'aggregazione delle imprese distributrici, attraverso la riduzione del numero di operatori, ma deve essere inteso quale strumento alternativo a quello previsto dall'articolo 36 dell'Allegato A alla deliberazione 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11, che prevede, invece, la valorizzazione dei risparmi sui costi operativi che l'operazione di aggregazione apporta al sistema. In definitiva, quindi, l'Autorità riconoscerebbe alle imprese che hanno ceduto i propri rami di distribuzione, la PSA di tipo parametrico a partire dal 2008 fino all'anno di cessione del ramo (ma comunque non oltre il 2011); a fronte di questo riconoscimento, tuttavia, a queste imprese non verrebbe data la possibilità di richiedere l'incentivo previsto dal citato articolo 36 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 199/11.
- 4.13 Infine, in linea di principio, l'Autorità non è orientata ad accogliere la proposta di ammettere una valutazione, ai fini della perequazione specifica aziendale con modalità semplificata, delle immobilizzazioni materiali del ramo di distribuzione elettrica secondo criteri parametrici, date le difficoltà da parte delle imprese di ricostruirne il costo storico originario di acquisizione delle stesse, alla luce del fatto che tali metodologie non sarebbero coerenti né con i

principi che hanno regolato il regime di perequazione specifica aziendale ai sensi della deliberazione n. 96/04 né con quelli della regolazione generale dei servizi di distribuzione elettrica.

- 4.14 In tal senso è opportuno sottolineare che il regime semplificato di perequazione specifica aziendale di cui alla deliberazione ARG/elt 168/11, prevede una metodologia alternativa di ricostruzione del valore delle immobilizzazioni, peraltro coerente con la metodologia già adottata in sede di istruttorie condotte ai sensi della deliberazione n. 96/04, cui le imprese possono fare riferimento nel caso di inesistenza o inutilizzabilità dei dati contabili; tale metodologia prevede, in via residuale, anche l'utilizzo di perizie giurate di stima del patrimonio (nei limiti di quanto consentito dalla metodologia alternativa allegata alla citata deliberazione ARG/elt 168/11).
- 4.15 A parere dell'Autorità, gli strumenti offerti dalla suddetta metodologia dovrebbero essere sufficienti per superare le citate difficoltà di ricostruzione del valore delle immobilizzazioni lamentate dalle imprese. Si ricorda, altresì, che per gli enti pubblici esistono obblighi di legge di tenuta ed aggiornamento degli inventari che, se assolti adeguatamente, dovrebbero assicurare la corretta ricostruzione del patrimonio aziendale; l'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 168/11 ha previsto il differimento dell'applicazione del regime di perequazione con modalità semplificata proprio per consentire agli enti locali di adeguare i propri sistemi di tenuta della contabilità alle necessità previste dal suddetto regime. Si aggiunga che, l'Autorità, nel documento per la consultazione 53/2014/GAS del 13 febbraio 2014⁶, ha ripercorso le corrette modalità di ricostruzione del valore delle immobilizzazioni materiale per gli enti locali in base alle disposizioni vigenti⁷.
- 4.16 In tutti i modi l'Autorità, a valle dei contributi che perverranno nell'ambito della presente consultazione, valuterà la possibilità di integrare la metodologia alternativa di ricostruzione del valore delle immobilizzazioni rilevanti ai fini della perequazione specifica aziendale di cui alla deliberazione ARG/elt 168/11.
- 4.17 Si osserva, ancora, che la versione attuale dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 168/11 prevede, in conformità al dettato normativo contenuto nell'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo n. 93/11, l'applicazione del regime di perequazione specifica con modalità parametriche per gli anni dal 2008 al 2011 e con modalità semplificate, per gli anni a partire dal 2012 (o per gli enti locali da un anno successivo). La definizione della perequazione con modalità parametriche per gli anni dal 2008 al 2011 comporterà, in maniera analoga a quanto fatto in sede di perequazione specifica ai sensi della

⁶ Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per le gestioni d'ambito nel quarto periodo regolatorio.

⁷ Cfr. paragrafo 10 del documento.

deliberazione n. 96/04, il riconoscimento di un importo per i medesimi anni liquidato dalla Cassa.

- 4.18 Per gli anni a partire dal 2012, invece, l’Autorità, pur tenendo conto di quanto previsto per il quarto periodo di regolazione dei servizi di distribuzione elettrica dalla deliberazione ARG/elt 199/11, è orientata a valutare la possibilità di riconoscimento della perequazione specifica per le imprese con meno di 5.000 punti con modalità semplificate
- 4.19 Si precisa, da ultimo, che l’Autorità, nello spirito di mantenimento dell’impianto normativo generale delineato dalla deliberazione ARG/elt 168/11, intende confermare la validità delle formule necessarie al calcolo dell’effetto delle variabili esogene di cui al regime parametrico contenute nell’Allegato C alla deliberazione ARG/elt 168/11; l’Autorità non intende, altresì, riaprire l’accesso al regime ad imprese che non abbiano presentato valida istanza ai sensi della citata deliberazione.
- 4.20 A valle della presente consultazione, l’Autorità, presumibilmente entro il primo trimestre del 2015, procederà alla pubblicazione del provvedimento contenente le eventuali modifiche alla deliberazione ARG/elt 168/11 e di conseguenza all’eventuale integrazione della raccolta dei dati per il calcolo della perequazione in base al regime parametrico. Entro i termini previsti dal comma 5.4 dell’Allegato A alla deliberazione ARG/elt 168/11⁸, l’Autorità procederà, quindi, a comunicare alle imprese l’ammontare di perequazione specifica aziendale secondo il regime parametrico e, di conseguenza, l’ammissione o meno al regime semplificato.

S1 Osservazioni in merito agli orientamenti dell’Autorità in merito alla modifica del regime di perequazione specifica aziendale per le imprese di distribuzione con meno di 5.000 punti di prelievo.

S2 Si condivide la necessità di individuare modalità semplificate per tener conto della perequazione specifica aziendale di cui alla deliberazione ARG/elt 168/11 per il quarto periodo di regolazione dei servizi di distribuzione elettrica?

⁸ 180 (centottanta) giorni dal ricevimento dei dati.